



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Decreto n. DP.01.01

Decreto recante norme in materia d'incompatibilità, criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Visto l'art. 58 del Decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi da 56 al 64, della legge n. 23/12/96 n. 662;

Considerato che a norma dell'art. 58, comma 5, del D.Leg.vo n. 29/1993 occorre individuare i criteri oggettivi e predeterminati per lo svolgimento da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di incarichi esterni retribuiti non ricompresi tra i compiti e doveri d'ufficio, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione;

DECRETA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tempo pieno e a quello a tempo parziale con una prestazione lavorativa superiore al 50% e disciplina gli incarichi di cui all'art. 58 del D.Leg.vo 29/93, facendo salve tutte le attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per
 - 1 attività retribuita: ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, coordinata e continuativa nonché autonoma;
 - 2 incompatibilità: lo svolgimento di attività o incarichi vietati dalla legge o da disposizioni dell'amministrazione, ovvero rapporti posizioni o situazioni suscettibili di influire sull'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni per un potenziale od effettivo conflitto di interessi derivante dall'interferenza tra l'interesse personale e l'interesse pubblico ovvero qualsiasi attività relativa a materie assoggettate a adempimenti di carattere istituzionale;
 - 3 conflitto d'interessi: attività o incarichi esterni in materie connesse a funzioni attribuite o delegate al Corpo nazionale ovvero sottoposte a controllo e vigilanza del Corpo stesso;
 - 4 sede di servizio: la sede della cui pianta organica il dipendente faccia parte e quella dell'ufficio presso il quale sia destinato in assegnazione temporanea.

CAPO II

DELLE ATTIVITA'

Art. 3

Incarichi conferiti direttamente dall'Amministrazione

1. Per gli incarichi conferiti direttamente dall'Amministrazione si tiene conto della particolare qualificazione tecnica del dipendente in relazione all'attività da espletare nonché della maggiore o specifica esperienza derivante dall'espletamento del servizio in particolari settori tecnico-scientifici e sulla base di rotazione stabilita dall'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art.4

Attività consentite

1. A norma dell'art. 1, comma 61, della legge n. 28/12/96, n. 662, sono consentite le attività rese a titolo gratuito presso cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro o presso associazioni di volontariato, salvo quelle con finalità attinenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono inoltre consentiti gli incarichi di cui all'art. 58, comma 6, del D.Leg.vo n.29/93.
3. Sono altresì consentiti:
 - a) il tirocinio al fine del conseguimento dell'abilitazione professionale, purché a titolo gratuito e senza esercizio di attività autonoma o subordinata;
 - b) le consulenze tecniche d'ufficio in procedimenti penali e civili;
 - c) gli incarichi di progettazione, assunti a titolo gratuito esclusivamente nell'ambito familiare, purché non riguardanti attività soggette al controllo di prevenzione di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a condizione che non siano assoggettate ad IVA.
4. Per gli incarichi di cui al comma 2, relativi alla partecipazione a seminari e convegni purché l'attività resa non configuri una docenza, per le collaborazioni giornalistiche purché rese a titolo personale e per gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, nonché per gli incarichi di cui al comma 3, l'interessato comunica tempestivamente tramite l'ufficio di appartenenza l'oggetto dell'incarico, allegando la documentazione necessaria ai fini della presa d'atto da parte dell'Amministrazione.
5. Le attività di cui al presente articolo devono essere rese al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro ovvero, nel caso dei dirigenti, compatibilmente con i carichi di lavoro derivanti dai compiti d'istituto.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 5

Attività consentite previa autorizzazione

1. Sono consentite, previa autorizzazione e alle condizioni di cui all'art. 6, le seguenti attività:
 - a) docenze non ricomprese nei compiti d'ufficio, ad esclusione di quelle in conflitto con i compiti ovvero con le attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) consulenze occasionali, conferite da amministrazioni o enti pubblici, che non consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali e non siano assoggettate ad IVA;
 - c) prestazioni non continuative a favore di soggetti privati che non comportino assoggettamento ad IVA né iscrizione ad albi o registri abilitanti e non configurino conflitto d'interessi; nel caso di prestazione presso autoscuole non è consentito l'inserimento nell'organico della struttura;
 - d) collaborazioni familiari con esclusione di quelle interferenti con le materie istituzionali ed a condizione che non abbiano i caratteri della continuità, della regolarità e dell'intensità e risulti specificatamente la gratuità della prestazione stessa;
 - e) amministrazione condominiale, esclusivamente in relazione alle esigenze del proprio nucleo familiare e purché l'impegno occorrente sia comunque di modesta entità;
 - f) partecipazione a società agricole a conduzione familiare, con impegno di modesta entità e comunque non prevalente rispetto al tempo dedicato al servizio nella Pubblica Amministrazione ma necessario solo alla manutenzione del fondo;
 - g) assunzione di cariche in società cooperative purché non sia rivestita la qualità di socio lavoratore e la carica non comporti poteri di rappresentanza o compiti di gestione e a condizione che l'oggetto della società non sia relativo a materie istituzionali.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

2. Le autorizzazioni verranno rilasciate tenendo conto, di norma, del numero degli incarichi autorizzati, nonché della natura, consistenza e durata complessiva di ciascun incarico, ai fini dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, comma 1, lett. c;

Art. 6

Limiti alla compatibilità.

1. Le attività di cui agli artt. 4,5 si considerano compatibili purché:
 - a) siano svolte al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di servizio ovvero, nel caso dei dirigenti, compatibilmente con i carichi di lavoro derivanti dai propri incarichi;
 - b) non siano in conflitto d'interessi con i compiti e le attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) richiedano un impegno modesto e non continuato nel tempo e comunque non pregiudizievole del recupero psicofisico;
 - d) assumano il carattere della saltuarietà ed occasionalità;
 - e) non comportino l'assoggettamento alla partita I.V.A., salvo i casi in cui la partita necessiti ai fini dell'alienazione saltuaria dei prodotti dei fondi e dell'accesso a contributi statali e comunitari a sostegno dell'agricoltura, e fatte salve le condizioni di occasionalità e modestia dell'impegno richiesto dall'attività;
 - f) nel caso d'attività professionali, ove le norme particolari dell'ordinamento di settore non vietino l'iscrizione del pubblico dipendente all'albo relativo.

Art. 7

Attività vietate

1. Ai sensi dell'art. 60 del T.U. n. 3/57 recepito dall'art 58 del D.Leg.vo n. 29/93 , costituiscono attività vietate:
 - a) l'esercizio dell'impresa, dell'industria e del commercio, ivi compresa l'attività di imprenditore agricolo quando comporti l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2195 c.c. nonché le attività di piccola imprenditoria di cui all'art. 2083;
 - b) le libere professioni il cui svolgimento è subordinato all'iscrizione in appositi albi o registri abilitanti e caratterizzata dall'abitudine e assoggettamento all'IVA;
 - c) l'assunzione d'incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo in contrasto con gli artt. 17 e 18 della legge n.109/94 e successive modificazioni e integrazioni;



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

- d) le consulenze tecniche di parte a favore di soggetti privati in procedimenti penali e civili;
- e) gl'incarichi di consulenza o collaborazione a favore di privati con carattere di continuità;
- f) gl'incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni o enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;
- g) ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, coordinata e continuativa, caratterizzata dall'elemento della continuità ed abitualità;
- h) ogni prestazione di lavoro autonomo, ancorché esercitabile senza obbligo d'iscrizione ad albi e registri, quando assuma il carattere della continuità;
- i) l'assunzione anche a titolo gratuito di cariche sociali in società costituite a fini di lucro;
- j) la partecipazione in società di persone, ad eccezione della società in accomandita semplice nella qualità di socio accomandante purché non vengano compiuti atti di gestione ex 2320 comma 2 c.c., ovvero in società semplici se si risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali
- k) la partecipazione a collegi sindacali o revisore dei conti, salvi i casi espressamente previsti da legge dello Stato;
- l) tutte quelle attività che concretino una situazione d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi come espresso dall'art. 2 comma 2 e 3;

CAPO III

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Modalità

1. Le attività consentite di cui all'art. 5 possono comunque essere esercitate solo se autorizzate dall'Amministrazione.
2. La richiesta di autorizzazione, indirizzata alla Direzione Generale con il parere non vincolante del Capo dell'ufficio centrale o periferico di appartenenza, deve essere presentata tempestivamente dal dipendente o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, per consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 58 comma 10 del D.Leg.vo n. 29/1993, decorsi i quali l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. La richiesta deve contenere, compatibilmente con la natura dell'attività stessa, le seguenti indicazioni:



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

- a) Il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico, completo dei dati che ne consentono la precisa identificazione, nonché l'individuazione del soggetto destinatario dello stesso;
 - b) il tipo d'attività;
 - c) la decorrenza d'inizio e termine dell'incarico, o quantomeno un periodo presumibile da specificare successivamente nel formale conferimento dell'incarico;
 - d) la struttura presso la quale l'attività deve essere effettivamente esercitata;
 - e) l'impegno richiesto;
 - f) l'eventuale compenso.
3. Nel caso in cui sia il dipendente a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di una delle attività indicate al precedente articolo 5, alla domanda deve allegare copia dell'atto con il quale gli è stato proposto il conferimento dell'incarico.
 4. L'Amministrazione, verificata la compatibilità dell'attività extra istituzionale, previo parere tecnico del Servizio Tecnico Centrale, in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto, deve pronunciarsi sulla richiesta d'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, decorrente dalla data del protocollo di entrata.
 5. Decorso tale termine l'autorizzazione s'intende automaticamente accordata qualora l'incarico sia conferito da amministrazione pubblica; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.
 6. Nel caso di richieste non sufficientemente documentate l'Amministrazione, sulla base dell'istruttoria e nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, richiede all'interessato la documentazione mancante o i chiarimenti necessari specificando che, in carenza dei medesimi, l'incarico s'intende comunque non autorizzato; ove successivamente l'interessato rinnovi la propria richiesta integrando la precedente documentazione, dalla data di ricezione degli atti relativi decorre il nuovo termine ai fini di cui ai commi 4 e 5;



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

7. Il dipendente dopo essere stato autorizzato a svolgere un'attività compatibile fa pervenire all'Amministrazione copia dell'atto di formale conferimento dell'incarico da parte del soggetto pubblico o privato interessato e adempie alle disposizioni vigenti in materia di anagrafe delle prestazioni.

CAPO IV

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia d'incompatibilità concernenti gli impiegati civili dello Stato nonché ogni altra disposizione prevista dalle leggi recanti l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Roma, 17 LUG. 2001

IL DIRETTORE GENERALE

(Berardino)